

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Gruppo IVA
03	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Riscossione
04	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Condoni e sanatorie - Annullamento dei ruoli sino a 5.000 euro
	TUTELA E SICUREZZA
05	SICUREZZA SUL LAVORO
	IMMOBILI
07	AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
80	Leggi In evidenza
10	Scadenze



Notizie

Fiscale

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Gruppo IVA - Inclusione di un nuovo partecipante - Comunicazione tardiva - Remissione inbonis (risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.9.2021 n. 635)

Con la risposta a interpello 30.9.2021 n. <u>635</u>, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione *in bonis* (<u>art. 2</u> co. 1 del DL 16/2012) nell'ipotesi di invio tardivo della comunicazione per l'inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA già esistente.

Il caso esaminato riguarda una società che, a partire dall'1.1.2021, risulterebbe inclusa nel perimetro soggettivo di un Gruppo IVA, essendosi instaurato in capo alla stessa il vincolo finanziario nel 2020, ma per la quale la comunicazione di inclusione è stata trasmessa oltre il termine previsto dall'art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72.

Decorrenza della partecipazione al Gruppo IVA

In primo luogo, l'Agenzia ricorda i chiarimenti già forniti con la ris. 7.5.2021 n. <u>30</u> con riguardo alla decorrenza della partecipazione del nuovo partecipante al regime di Gruppo.

L'art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72 prevede che, se negli anni di validità dell'opzione per il Gruppo IVA, il vincolo finanziario di cui all'art. 70-ter del medesimo decreto si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti in Italia, per i quali non sussisteva al momento dell'esercizio dell'opzione, tali soggetti partecipano al Gruppo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il vincolo si è instaurato. Occorre però sottolineare che, anche ai fini dell'ingresso di un nuovo soggetto in un Gruppo IVA già esistente, il vincolo finanziario si considera instaurato se il controllo di diritto ex art. 2359 co. 1 n. 1) c.c. sussiste dal 1° luglio dell'anno precedente. Pertanto:

- se il controllo viene conseguito al 1° luglio dell'anno X, il vincolo si considera instaurato nell'anno X, e il nuovo soggetto aderisce al Gruppo dall'anno X+1;
- se invece il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio dell'anno X, il vincolo si considera instaurato nell'anno X+1 e il nuovo soggetto aderisce al Gruppo dall'anno X+2.

Nel caso specifico, il controllo in capo al nuovo soggetto sussisteva dal 13.2.2020 per cui il vincolo finanziario doveva considerarsi instaurato nel medesimo anno 2020.

Termine di invio della comunicazione di inclusione

L'Agenzia ricorda, poi, che l'ingresso del nuovo partecipante nel Gruppo deve essere comunicato entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui i vincoli si sono instaurati e, pertanto, sulla base di quanto sopra richiamato, la comunicazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni decorrenti dal 1° luglio dell'anno solare nel corso del quale si è instaurato il vincolo finanziario.

Applicabilità della remissione in bonis

Nel caso oggetto dell'interpello, la comunicazione di inclusione era stata presentata nei primi giorni del 2021, dunque oltre il termine previsto dalla norma e, peraltro, era stata scartata a causa di un errore del sistema.

L'Agenzia riconosce, però, che se la comunicazione di inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA è stata inviata oltre i termini previsti dall'<u>art. 70-quater</u> co. 5 del DPR 633/72, ma comunque entro il termine della prima dichiarazione IVA utile, può applicarsi l'istituto della remissione *in bonis* ex <u>art. 2</u> co. 1 del DL 16/2012. Occorre, tuttavia, che le società del Gruppo abbiano mantenuto un comportamento coerente con la disciplina del Titolo V-bis del DPR <u>633/72</u>, circostanza che deve essere verificata in base alle caratteristiche della fattispecie concreta.

Nel caso specifico, l'Agenzia ritiene che la comunicazione inviata tardivamente, benché scartata a causa di un blocco di sistema, può considerarsi un tentativo di *remissio in bonis*, essendo stata trasmessa prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2021 (30.4.2021). Pertanto, essa legittima il proseguimento del Gruppo IVA con l'inclusione del nuovo soggetto già dall'1.1.2021, salvo l'obbligo di versare la sanzione di 250,00 euro prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.



art. 70 quater co. 5 DPR 26.10.1972 n. 633 Risposta interpello Agenzia Entrate 30.9.2021 n. 635

Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2021 - "Nelle ristrutturazioni, aliquota IVA del 10% anche per gli apparecchi radiologici" - Redazione

TRIBUTI LOCALI

IRAP - Riscossione - Saldo 2019 e prima rata dell'acconto 2020 - Esclusione dell'obbligo di versamento - Limiti comunitari - Errata applicazione - Sanatoria degli omessi versamenti - Ulteriore proroga al 30.11.2021 - Novità del DL 132/2021

L'art. <u>5</u> del DL 132/2021 ha ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'<u>art. 42-bis</u> co. 5 del DL 104/2020.

Tale disposizione contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.

La scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta al 30.4.2021 per poi essere portata al 30.9.2021, termine ora nuovamente prorogato.

Motivazioni della proroga

Come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova proroga si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione europea sull'estensione, agli aiuti già autorizzati, delle nuove soglie del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche, non è stata adottata entro il 30.9.2021.

Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti in tale occasione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell'esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 24 co. 3 del DL 34/2020, l'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal suddetto Quadro temporaneo.

In pratica, occorre soddisfare alcuni requisiti sotto il profilo sia soggettivo, sia quantitativo. Per quanto concerne quest'ultimo, posto che l'<u>art. 24</u> del DL 34/2020 concede un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.

Con la comunicazione n. <u>564/2021</u>, la Commissione europea ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone la scadenza fino al 31.12.2021 e ampliandone il campo di applicazione, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

Come evidenziato anche nel comunicato della Commissione Europea del 28.1.2021, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono infatti pari a:

- 225.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 100.000,00 euro) per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (punto 23.a) del Quadro temporaneo);
- 270.000,00 euro (in luogo del precedente di 120.000,00 euro) per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (punto 23.a);
- 1,8 milioni di euro (in luogo del precedente di 800.000,00 euro) per le imprese in tutti gli altri settori (punto 22.a).

Tali modifiche sono state recepite nell'ordinamento nazionale con l'<u>art. 28</u> del DL 41/2021.

Decorrenza dei nuovi massimali

In ordine all'ambito temporale dei nuovi massimali, attualmente non constano, a quanto risulta, chiarimenti ufficiali.

Sul punto, la Relazione illustrativa al DL "Sostegni", ancorché nell'ambito del commento all'art. 1 (relativamente alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che "l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel



periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021", desumendosi l'intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Inoltre, ove il contribuente, oltre all'esclusione dei versamenti IRAP ex art. 24 del DL 34/2020, fruisca di uno o più degli altri benefici ricadenti nel Quadro, il rispetto dei suddetti limiti deve essere verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate. Al riguardo, non appare chiaro se se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell'ambito di un medesimo strumento (cfr. la new legislativa Assonime del 30.4.2021).

Imprese facenti parte di un gruppo

Ribadendo quanto già sostenuto dalla circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.6.2020 n. 5531, la risposta all'interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05005 ha affermato che il rispetto dei limiti comunitari deve essere verificato non con riferimento alla singola impresa, ma rispetto al concetto di singola unità economica, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene.

In senso contrario, si era invece espressa la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12, ad avviso della quale - sulla base di colloqui in allora intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze - sembrava che le imprese facenti parte di un gruppo potessero verificare la spettanza dell'agevolazione assumendo il suddetto limite singolarmente.

art. 5 DL 30.9.2021 n. 132

Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2021 - "Regolarizzazione dei versamenti IRAP al 30 novembre 2021" - Fornero

Circolare per il Professionista n. 7 del 21.9.2021 - "Scomputo del primo acconto "figurativo" IRAP 2020 dal saldo IRAP 2020 - Modalità operative e compilazione del modello IRAP 2021" -

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Condoni e sanatorie - Annullamento dei ruoli sino a 5.000 euro - Persone fisiche - Requisito reddituale (circ. Agenzia delle Entrate 22.9.2021 n. 11)

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 22.9.2021 n. 11, ha fornito chiarimenti sulla definizione dei ruoli introdotta con l'art. 4 co. 4-10 del DL 41/2021, il quale ha previsto che siano annullati i ruoli affidati nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010 per un importo residuo fino a 5.000,00 euro al 23.3.2021. Lo stralcio è circoscritto ai ruoli intestati a soggetti (persone fisiche e altri soggetti giuridici) che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Debiti oggetto di stralcio

Per individuare i carichi definibili, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo.

L'importo residuo fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorchè si tratti di ruoli che sono stati oggetto della rottamazione dell'art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti dell'art. 1 co. 184 e ss. della L. 145/2018.

In relazione al limite dei 5.000 euro, è stato chiarito che:

- si fa riferimento al singolo ruolo e non al valore della cartella di pagamento, con la conseguenza "che, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, rileva l'importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000euro, possono beneficiare tutti dell'annullamento; è anche possibile che, all'interno della medesima cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro,e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia";
- "rientrano nello stralcio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate, alla predetta data risultino al di sotto della soglia di 5.000 euro".

Sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione

La riscossione dei debiti contenuti in ruoli che, al 23.3.2021, siano di importo residuo fino a 5.000,00 euro è sospesa fino al 31.10.2021 (art. 4 co. 6 del DL 41/2021 e art. 2 co. 1 del DM 14.7.2021).

Per il medesimo periodo sono sospesi i termini di prescrizione.



Determinazione del "reddito imponibile"

L'Agenzia delle Entrate precisa che occorre considerare il reddito complessivo determinato sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite di esercizio.

Si deve avere riguardo al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e degli altri oneri deducibili, mentre non deve essere preso in considerazione l'importo pari al rendimento nozionale ACE.

Il limite deve essere determinato sulla base del Modello 730-3 (modello 2020, redditi 2019) o del modello REDDITI 2020 (periodo d'imposta 2019), sommando i seguenti redditi:

- reddito imponibile IRPEF;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni presentate solo con il frontespizio o solo con alcuni quadri, quali ad esempio il quadro RW (possedimenti esteri), il quadro RM (tassazione separata) o il quadro RV (addizionali).

Procedura

Il DM 14.7.2021 indica la scansione procedurale strumentale all'annullamento dei ruoli che può essere sintetizzata nelle seguenti date:

- entro il 20.8.2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti 2000-2010 del valore sino a 5.000,00 euro;
- entro il 30.9.2021, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni fiscali e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro.
- entro il 31.10.2021 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione annulla i ruoli che rispettano i requisiti, sulla base di quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Non è prevista alcuna comunicazione al contribuente, il quale può verificare l'annullamento consultando la propria situazione debitoria.

art. 4 co. 4 DL 22.3.2021 n. 41

DM 14.7.2021 Ministero dell'Economia e delle finanzeCircolare

Agenzia Entrate 22.9.2021 n. 11

Il Quotidiano del Commercialista del 25.9.2021 - "La cedolare secca rientra nel calcolo dei 30.000 euro per lo stralcio dei ruoli" - Monteleone

Il Sole - 24 Ore del 25.9.2021, p. 3 - "L'Ace va escluso dal calcolo dell'imponibile di 30mila euro" - Lovecchio Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Rottamazione dei ruoli sino a 5.000 euro" - Monteleone C.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

Green pass per i lavoratori - Estensione ai lavoratori del settore pubblico e del settore privato - Obbligo a partire dal 15.10.2021 al 31.12.2021 - Novità del DL 21.9.2021 n. 127 (FAQ Governo 27.9.2021)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 27.9.2021, ha aggiornato le <u>FAQ</u> sul *green pass* a seguito della pubblicazione in *G.U.* del DL 21.9.2021 n. <u>127</u>, con cui è stato introdotto l'obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire, su richiesta, il *green pass* per poter accedere al luogo di lavoro dal 15.10.2021 al 31.12.2021.

Tale obbligo sussiste in capo a tutti i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, che intendano svolgere l'attività presso il luogo di lavoro, nonché in capo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

I datori devono verificare il possesso del *green pass* preferibilmente al momento dell'accesso; la verifica può tuttavia avvenire anche in momento successivo e a campione. A tale fine, entro il 15.10.2021, dovranno:



- definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche;
- individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Si riportano sinteticamente di seguito le risposte fornite dal Governo.

Smart working

Chi svolge l'attività lavorativa "sempre in smart working" non è obbligato a possedere il green pass, in quanto tale certificazione è richiesta ai lavoratori esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro.

L'utilizzo dello smart working non può, comunque, costituire un espediente per eludere l'obbligo di green pass.

Norme in materia di sicurezza

Chi accede in azienda con il *green pass* è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza, e quindi anche al mantenimento del distanziamento sociale.

Soggetti esenti dall'obbligo di green pass

Non hanno l'obbligo di green pass:

- i lavoratori sempre in smart working;
- i lavoratori che non devono accedere al luogo di lavoro;
- i clienti dei tassisti:
- gli idraulici, gli elettricisti o gli altri tecnici che si rechino presso l'abitazione di privati per svolgere la propria attività. Resta ferma la facoltà dei clienti di chiedere l'esibizione del *green pass*.

Liberi professionisti e titolari dell'azienda

Il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, deve avere il *green pass* e viene controllato dai soggetti previsti dal DL <u>127/2021</u>; il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda stessa.

Colf e badanti

Devono possedere ed esibire, su richiesta, il *green pass* anche i lavoratori domestici, e dunque anche colf e badanti.

Sanzioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro che eseguano i controlli a campione non vanno incontro a sanzioni nel caso in cui, da un accertamento delle Autorità, emerga la presenza in azienda di lavoratori senza *green pass*, a condizione, però, che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come disposto dal DL 127/2021.

I datori potranno invece incorrere in una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro:

- nel caso in cui non adempiano agli obblighi di verifica imposti dall'art. 9-septies co. 4 del DL 52/2021;
- nel caso in cui non adottino le misure organizzative per eseguire le verifiche nel termine del 15.10.2021 o non individuino i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di *green pass*;
- per la violazione di cui al <u>co. 8</u> del citato art. 9-septies, secondo cui "l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavorodi cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

Al momento, per i datori privati, non sono previste piattaforme per i controlli analoghe a quelle della Pubblica Amministrazione; il Governo precisa che se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico.

DL 21.9.2021 n. 127

Risposte Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.9.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2021 - "Il green pass non elimina l'obbligo di distanziamento in azienda" - Gianola

Italia Oggi del 28.9.2021, p. 25 - "Sul green pass controlli a 360°" - Cirioli

Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2021 - "Sul green pass controlli e sanzioni per i dipendenti" - Negrini

Immobili



Acquisto da parte del coniuge separato non assegnatario della casa familiare - Decadenza in caso di mancata alienazione entro 1 anno (risposta Agenzia delle Entrate 30.9.2021 n. 634)

Nella risposta ad interpello 30.9.2021 n. <u>364</u>, l'Agenzia delle Entrate viene interpellata in merito alla possibilità, per l'ex coniuge non assegnatario della casa familiare (a suo tempo acquistata con il beneficio in comunione tra coniugi), di acquistare un nuovo immobile con l'agevolazione prima casa.

Il caso di specie

Nel caso di specie, due coniugi, dopo aver acquistato in comunione legale un'abitazione con le agevolazioni prima casa, si separavano e, in sede di separazione, la casa familiare veniva attribuita in uso ad uno solo di essi, restando, però, formalmente intestata ad entrambi per una quota di 50% ciascuno. Il coniuge non assegnatario, quindi, acquistava un nuovo immobile, in cui fissava l'abitazione propria e dei figli, chiedendo i benefici prima casa, dietro l'impegno, dichiarato in atto, di alienare la quota (50%) preposseduta della ex casa familiare, entro un anno, come consentito dal comma 4-bis della Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Poi, però, accorgendosi di non riuscire ad alienare la sua quota dell'ex prima casa (atteso che l'altro coniuge non intendeva acquistarla e un acquisto da parte di terzi appariva "del tutto improbabile"), il contribuente si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate chiedendo se, tenendo conto della particolare situazione, si potesse ritenere "esonerato" dalla rivendita della quota della ex prima casa, in quanto essa risultava, dal punto di vista del contribuente istante, soggettivamente "inidonea" all'uso abitativo, in quanto assegnata all'altro coniuge.

Condizione relativa alla mancata possidenza di altre case di abitazione acquistate con il beneficio

Va rilevato che, in questi casi, dal punto di vista formale, l'ex coniuge non assegnatario risulta titolare del 50% di un immobile che ha acquistato con il beneficio, sicché non appare soddisfatta la condizione richiesta dalla lett. c) della Nota II-bis per accedere al beneficio su un nuovo acquisto.

Si ricorda, infatti, che tale disposizione richiede che l'acquirente dichiari, in atto "di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni" prima casa.

Invece, dal punto di vista sostanziale, il coniuge non assegnatario non può fare uso della "ex prima casa", la quale configura, per quest'ultimo, solo un impedimento al nuovo acquisto agevolato.

Immobile soggettivamente inidoneo all'uso come abitazione

Facendo perno su questo aspetto di carattere sostanziale, in passato, la Corte di Cassazione (Cass. 22.10.2014 n. 22490 e 19.2.2014 n. 3931) aveva affermato la possibilità, per l'ex coniuge non assegnatario, di procedere a un nuovo acquisto agevolato, considerando la titolarità della quota del 50% della ex casa familiare "simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative".

Queste conclusioni, però, non sono condivise dall'Agenzia delle Entrate nella risposta in commento (ed erano state contestate anche dalla stessa Cassazione, cfr. Cass. 18.7.2016 n. <u>14673</u>).

L'Amministrazione finanziaria, infatti, valorizzando il dato letterale, nega il beneficio nel caso di specie, affermando che "non si condivide la presunta inidoneità dell'immobile in oggetto pre-posseduto a soddisfare quelle esigenze abitative, quale elemento rilevante per impedire l'applicazione della citata disposizione di legge che prevede, tra l'altro, la decadenza dal beneficio fiscale in esame".

Inoltre, l'Agenzia rileva che il contribuente, nel caso di specie, avendo già acquistato il nuovo immobile con l'agevolazione, si è avvalso del comma 4-bis della Nota II-bis, sicché la decadenza dal beneficio goduto sul nuovo acquisto si realizzerà solo dopo lo scadere del termine di un anno dall'acquisto (avvenuto in data 11.11.2020), senza aver alienato la quota dell'ex prima casa.

Sospensione dei termini per la fruizione dell'agevolazione prima casa

Il termine di un anno, nel caso di specie, risulta sospeso, per effetto dell'art. 24 del DL 23/2020 (come modificato dal DL 183/2020 convertito), che ha sospeso, dal 23.2.2020 al 31.12.2021, tutti i termini previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in materia di agevolazione prima casa.

Rinuncia al beneficio



Come a suo tempo illustrato nelle ris. nn. 105/2011 e 112/2012, ove il contribuente si renda conto di non riuscire ad adempiere gli impegni assunti in atto in relazione all'agevolazione prima casa (ad esempio, trasferimento della residenza entro 18 mesi, oppure alienazione entro un anno), può presentare all'ufficio un'istanza con la quale comunica tale situazione e chiede la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, corrispondendo la differenza tra l'imposta agevolata a suo tempo pagata e l'imposta in misura integrale, oltre agli interessi, ma senza sanzioni. Anche nel caso esaminato, il contribuente potrà evitare le sanzioni per la decadenza chiedendo all'Amministrazione di rideterminare l'imposta tenendo conto della mancata alienazione della ex prima casa.

art. 24 DL 8.4.2020 n. 23

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.9.2021 n. 634

Risoluzione Agenzia Entrate 31.10.2011 n. 105

Il Quotidiano del Commercialista del 1.10.2021 - "Prima casa da alienare entro un anno per il coniuge non assegnatario" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 1.10.2021, p. 40 - "No al beneficio prima casa se nell'altra vive l'ex" - Busani

Casi & Strumenti del 2.9.2019, p. 107-132 - 'Agevolazioni prima casa' - Anita Mauro e Cecilia Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 12.8.2020 - "Per il coniuge non assegnatario agevolazione prima casa in bilico" - Mauro

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5.7.2021

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi per la ricezione dei programmi con la tecnologia DVB-T2 - Provvedimento attuativo

In attuazione dell'art. 1 co. 614 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), con il presente DM vengono stabilite le modalità per richiedere il contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie del digitale terrestre, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (c.d. "bonus TV rottamazione").

L'agevolazione è volta a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- tutti gli utenti residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24);
- le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e siano esentati dal pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1 co. 132 della L. 24.12.2007 n. 244.

L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.

Apparecchiature obsolete

Il riconoscimento del bonus è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.

Ai fini in esame si considerano "obsolete" le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente al 22.12.2018.

Misura dell'agevolazione



Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, e si sostanzia in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro. Lo sconto non riduce la base imponibile IVA

Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

Cumulabilità con il precedente contributo

L'agevolazione in esame è cumulabile con quella prevista dal DM 18.10.2019 per l'acquisto di televisori o decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi, qualora il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000,00 euro, ma il cui importo è però ridotto a 30,00 euro o al minor prezzo di vendita.

Procedura di accesso all'agevolazione

Lo smaltimento dell'apparecchio obsoleto deve essere effettuato:

- presso il venditore, contestualmente all'atto di acquisto del nuovo apparecchio;
- oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta dei rifiuti elettronici (RAEE), previa consegna del modulo allegato al presente DM con cui l'utente finale attesta il conferimento del bene, autocertifica la titolarità dell'abbonamento RAI e la non conformità dell'apparecchio TV (in quanto acquistato antecedentemente al 22.12.2018).

Tale modulo, controfirmato dal venditore o dall'addetto del centro di raccolta, va consegnato all'atto dell'acquisto del nuovo apparecchio, unitamente a una copia del documento di identità e del codice fiscale dell'acquirente, pena il mancato riconoscimento del beneficio.

Per applicare lo sconto il venditore è tenuto ad avvalersi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante il quale deve trasmettere una comunicazione recante, a pena di inammissibilità:

- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale;
- i dati identificativi dell'apparecchio per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA.

Ricevuta la comunicazione, l'Agenzia verifica i dati e comunica al venditore, mediante il rilascio di un'apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto oppure l'impossibilità ad applicarlo.

Annullamento dell'operazione

L'operazione è annullata:

- qualora l'acquisto non si concluda;
- oppure nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale.

Credito d'imposta per il venditore

Lo sconto praticato dal venditore è recuperato dallo stesso mediante un apposito credito d'imposta:

- da indicare nella dichiarazione dei redditi;
- utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando il codice tributo "6927" istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.8.2021 n. 55, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione da parte del servizio telematico.

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.

Esclusione dei limiti annui agli importi compensabili

Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui all'utilizzo dei crediti in compensazione, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000.

Restituzione del credito d'imposta utilizzato

Nel caso di restituzione dell'apparecchio da parte dell'utente finale, il venditore è tenuto alla restituzione, tramite il modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato.

Controlli e revoca del contributo

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste



dal presente decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei centri comunali di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra il numero dei contributi erogati e il numero degli apparecchi rottamati.

Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, il contributo è recuperato nei confronti dell'utente finale che deve provvedere alla sua restituzione.

Scadenze della settimana

02 ottobre 2021, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

04 ottobre 2021, Lunedì

Imposte dirette

Imprese, professionisti, enti non commerciali - Inizio comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute dall'1.6 al 31.8.2021 ammissibili al credito d'imposta per la sanificazione e dispositivi di protezione

05 ottobre 2021, Martedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di settembre

06 ottobre 2021, Mercoledì

Imposte dirette

Locatore di immobili ad uso abitativo - Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone dell'immobile adibito ad abitazione principale



Altre scadenze

10 ottobre 2021, Domenica *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre luglio-settembre

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Pensionati, dipendenti e titolari di alcuni redditi assimilati - Comunicazione al sostituto d'imposta di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto oppure di effettuarla in misura inferiore

12 ottobre 2021, Martedì

Imposte dirette

Micro, piccole e medie imprese - Termine iniziale, dalle ore 9.30, per presentare a Unioncamere, tramite l'apposita procedura informatica, le domande di contributi per la valorizzazione dei disegni/modelli industriali

13 ottobre 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

14 ottobre 2021, Giovedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

15 ottobre 2021, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese



precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali

Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti - Regolarizzazione omessi o insufficienti versamenti entro il 15.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 ottobre 2021, Sabato *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017



Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a settembre

IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 settembre - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF

Banche, enti e società finanziari - Versamento della seconda rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi su conti correnti e depositi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle



vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento dell'ottava rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel



mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".